

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

~

= 9 MAR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 9 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	FELMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
 OMISSIS

ASSENTI: _____ TUTTI PRESENTI _____

DELIBERAZIONE N° 1123

X¹¹ OGGETTO: Autorizzazione alla ricerca idrica rilasciata al Comune di Roma dipartimento [p_{er}] servizio giardini di cui all'istruttoria esperita dal settore decentrato OO.LL.PP. di Roma ai sensi del R.D. 11.12.33 n. 1775.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA l'istanza in data 24.07.98 del Comune di Roma, Dip. X Servizio Giardini, presentata al Settore Opere e LL.PP. dell'Amministrazione Regionale Decentrata di Roma corredata della relativa documentazione tecnica, intesa ad ottenere l'autorizzazione per effettuare la ricerca di acqua dalla falda idrica sotterranea su terreno sito in Comune di Roma, in località Lucchina, e distinto in catasto al Fg. 176 part. 59;

VISTA l'istruttoria esperita a norma di Legge dal Settore Regionale Decentrato di Roma ed il parere espresso dal Coordinatore del suddetto Settore in data 26.10.98;

VISTO il parere del Distretto Minerario di Roma espresso in data 19.10.98 n. 3432;

VISTO il parere dell'A.C.E.A. espresso in data 05.10.98 n.37054;

RITENUTO che possa darsi luogo all'autorizzazione richiesta dal Comune di Roma, Dip. X Servizio Giardini, subordinatamente alla stretta osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nella relazione di istruttoria del citato Settore Regionale Decentrato di Roma, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTI gli artt. 95 e 98 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n.1775;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15.1.1972 n.8 e l'art. 90 del D.P.R. 24.7.1977, n.616 relativi all'assentimento, da parte delle Regioni interessate, in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;

VISTO il D.M. 11.3.1988, avente ad oggetto "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, e delle opere di fondazioni";

VISTA la legge 10.5.1976 n.319;

DELIBERA

1. Salvo i diritti dei terzi di autorizzare il Comune di Roma, Dip. X Servizio Giardini ad effettuare la ricerca di acque dalla falda idrica sotterranea su terreno sito in Comune di Roma, in località Lucchina, e distinto in catasto al Fg. 176 part. 59;
2. La ricerca di acque è autorizzata per mesi 12 a decorrere dalla data di comunicazione dell'atto formale, e dovrà essere realizzata secondo la documentazione presentata e le direttive di cui alla relazione di istruttoria del Settore Opere e LL.PP. dell'Amministrazione Regionale Decentrata di Roma che, allegata alla presente deliberazione, ne fa parte integrante.

La Ditta richiedente dovrà eseguire le opere di ricerca delle acque a proprio totale carico, e le acque eventualmente rinvenute dovranno essere denunciate al Settore Decentrato OO.LL.PP. competente, il quale valuterà se le opere di educazione ed utilizzazione delle acque sotterranee turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione della ricerca ed ordinare la chiusura e sigillatura del pozzo qualora non s'intenda utilizzarlo.

Il Dirigente del Settore Decentrato OO.LL.PP. di Roma è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi della Legge 15.5.1997 n.127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI 7 APR. 1999
IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



REGIONE LAZIO

26 OTT. 1998

Lavori Pubblici - Informatica
SETTORE DECENTRATO OO. e LL.PP.

00154 Roma,.....

DI ROMA

V. Capitan Bavastro 108

Ufficio 2 - Risorse Idriche

Tel. 06/57981

OGGETTO: Ditta: Comune di Roma - Servizio Giardini
Richiesta per autorizzazione ad effettuare ricerche di acque
sotterranee e scavo di un pozzo in territorio del Comune di Roma,
località/via Piano di Zona 8.3 Lucchina
Art. 95 del T.U. 11.12.1933 N° 1775

RELAZIONE

PREMESSE:

Con domanda pervenuta in data 24/7/88, acquisita con prot. n. 8362
la Ditta Comune di Roma - Servizio Giardini ha
chiesto l'autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee e scavo di
un pozzo in terreno di proprietà sito in Roma, località/via _____
LUCCHINA
in catasto al Foglio 176 part. 59
per provvedere innaffiamento aree a verde
ai sensi dell'art. 95 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

La domanda risulta corredata da:

Planimetria catastale;

Corografia;

Piano di massima della futura utilizzazione.

mediante avviso in data 7/8/88 contenente l'invito a chiunque abbia
interesse a presentare opposizioni, veniva disposta la pubblicazione della
domanda all'Albo Pretorio del Comune di Roma per 15 gg. consecutivi stabilendo
la visita sopralluogo per il giorno 22/9/88.

La pubblicazione è avvenuta regolarmente a decorrere dal 1/9/88 come
rilevasi dalla nota del Comune di Roma n° 7232 in data 7/10/88 e non
ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.

ACCERTAMENTI LOCALI

Dall'esito della visita sopralluogo è stato redatto apposito verbale dal quale
risulta che le circostanze di fatto riscontrate sono, di massima, quelle
indicate nei disegni allegati alla domanda.

Alla visita sopralluogo sono intervenuti un rappresentante di questo
Settore Decentrato e il Sig. CHERUBINI MASSIMO
per la Ditta richiedente.

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO ACQUE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO



PARERI ACQUISITI

L'Ufficio Distrettuale delle Miniere, con nota prot. n° 3432 del 19/10/98 ritiene che la perforazione non interferisce con utenze di pubblico interesse ed esprime il proprio Nulla Osta.

L'ACEA con nota n° 37054 del 5/10/98 ha comunicato che il pozzo non ricade in zona vincolata idrogeologicamente ed esprime il proprio Nulla Osta.

L'Ass.to Industria e Commercio, ha espresso il proprio Nulla Osta con nota n. del .

Il Comune di Roma, richiesto di parere in data 7/8/98 non ha dato riscontro.

OPPOSIZIONI

Non risultano opposizioni pervenute a questo Ufficio, nè reclami sono stati presentati, come rilevasi dal referto di pubblicazione succitato.

CONSIDERAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

Per quanto sopra ed in relazione alla istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 95 del T.U. di leggi sulle acque approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, questo Ufficio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee e scavo di pozzo nell'area sopraindicata, presentata dalla Ditta COMUNE DI ROMA - SERVIZIO GIARDINI
BIPARTIMENTO X

subordinatamente alla osservanza delle sottoelencate condizioni.

In particolare, poichè il Comune di Roma non ha dato riscontro alla richiesta di preventiva autorizzazione per le zone urbanizzate (ai sensi della disposizione n° 2071 dell'Ass.to Regionale LL.PP.), di cui alla nota di questo Ufficio n° 9362 del 7/8/98, si ritiene che tra le condizioni cui subordinare e vincolare l'autorizzazione venga inserita l'apposita clausola di cui al punto 2).

CONDIZIONI

1) i lavori devono eseguirsi osservando le distanze e le cautele prescritte dalla legge, nonchè secondo le indicazioni che, anche nel corso dei lavori potranno eventualmente essere impartite da questo Settore Decentrato per la tutela del regime idrico nella zona;

2) la Ditta COMUNE DI ROMA - SERVIZIO GIARDINI dovrà affidare ad un geologo gli accertamenti per le prescrizioni opportune nella esecuzione dell'opera ad evitare inconvenienti e dissesti o pregiudizi al territorio e/o ad edifici e opere sovrastanti, anche in relazione ai prelevamenti di acqua, ove rinvenuti, e con l'avvertenza che l'estrazione e l'utilizzazione delle acque deve essere compatibile con le capacità di ricarica dell'acquifero

3) i materiali di risulta dovranno essere disposti in terreno di proprietà del



richiedente o portati alle discariche regolarmente consentite;

4) L'autorizzazione viene accordata per la durata di mesi 12 (dodici) e potrà essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi o indennità o possa avanzare pretese di sorta, nei casi previsti all'art. 101 del T.U. di leggi sulle acque 11.12.1933 n° 1775;

5) L'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 95 del T.U. di leggi sulle acque n° 1775/1933 già citato e fatti salvi i diritti di terzi, mentre non si esclude ogni altro permesso o benestare richiesto per legge da parte di Enti ed Amministrazioni aventi eventualmente interesse alle opere e ai lavori da effettuare;

6) in caso di ritrovamento di sostanze minerali dovranno essere tenuti presenti per la loro più stretta osservanza le norme contenute nel R.D. 19.7.27 n° 1443 e successive modificazioni, disposizioni ed integrazioni, nonché la L.R. 26.6.80 n° 90;

7) nella esecuzione del pozzo debbono osservarsi le buone regole dell'arte del costruire adottando le tecniche opportune e osservando le norme tecniche - allegato 3, di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dagli inquinamenti del 4.2.77 (G.U. n° 48 del 21.2.1977)

In particolare la perforazione sarà eseguita in modo da evitare le comunicazioni fra falde diverse, provvedendo alla cementazione delle falde non interessate alla utilizzazione. La testata del pozzo sarà a quota superiore a quella del piano di calpestio, chiusa e alloggiata in apposita cabina con organo di areazione.

La escavazione sarà eseguita possibilmente mediante sonda a rotazione. Il pozzo dovrà comunque essere ubicato alla maggiore distanza possibile dai fabbricati esistenti nell'area.

8) Ai sensi dell'art. 1 della legge 5.11.1994 n° 35, a perforazione avvenuta, il ricercatore dovrà presentare istanza, a questo Ufficio di concessione di derivazione acque ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 con allegata documentazione di cui al Regolamento approvato con R.D. 14.8.920 n° 1285.

Si ritiene far presente che nella esecuzione delle opere devono realizzarsi le necessarie protezioni ed applicarsi idonee misure di sicurezza nel rispetto ed osservanza delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni.

Ai sensi della legge n° 464 del 4.8.84, per perforazioni che superano i 30 m. dal piano di campagna è fatto obbligo delle comunicazioni da inviare al Servizio Geologico d'Italia - Largo S. Susanna, 13 - Roma.

Roma, li 26 OTT. 1998

ASSESSORATO REGIONALE PUBBLICITÀ
UFFICIO ACQUE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. G. Amendola)



